



Regolamento 10-30

Regime di deposito doganale per depositi doganali aperti

I regolamenti sono disposizioni d'esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale, e vengono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto che va oltre le disposizioni legali.

Elenco delle abbreviazioni	4
1 In generale	5
1.1 Breve descrizione del regime di deposito doganale per DDA.....	5
1.2 Partecipanti al regime	5
1.2.1 Livello locale competente	5
1.2.2 Depositario.....	5
1.2.3 Depositante.....	6
1.2.4 Responsabile	7
1.3 Statuto doganale delle merci	7
2 Autorizzazione di gestione per un DDA.....	8
2.1 In generale	8
2.2 Condizioni.....	8
2.2.1 Riduzione della garanzia	9
2.2.1.1 Condizioni.....	9
2.2.1.2 Documenti e dati.....	10
2.2.1.3 Controllo e revoca	10
2.3 Oneri supplementari connessi all'autorizzazione	10
2.4 Rilascio dell'autorizzazione.....	10
2.5 Misure amministrative.....	11
2.6 Infrazioni.....	12
3 Processi.....	12
3.1 Regime doganale precedente.....	12
3.1.1 Merci estere	12
3.1.2 Merci svizzere e merci d'esportazione.....	12
3.2 Immissione in deposito (apertura del regime)	13
3.3 Immagazzinamento (sorveglianza del regime).....	13
3.3.1 Luogo di deposito.....	13
3.3.2 Durata di giacenza	14
3.3.2.1 Merci estere.....	14
3.3.2.2 Merci d'esportazione	14
3.3.3 Lavorazioni	15
3.3.4 Immagazzinamento misto	15
3.4 Uscita dal deposito (conclusione del regime).....	16
4 Inventari.....	16
4.1 In generale	16
4.2 Forma.....	16
4.2.1 Software (programmi)	16
4.2.2 Diritti di accesso.....	17
4.2.3 Operatività	17
4.3 Tenuta dell'inventario.....	18
4.4 Presentazione dell'inventario	18
4.5 Contenuto.....	19
4.5.1 Indicazioni.....	19
4.5.2 Tracciabilità del corso dell'invio	21
4.5.3 Proprietari	21
4.5.3.1 Indicazioni nell'inventario.....	21
4.5.3.2 Determinazione del proprietario.....	22
4.5.3.3 Merci senza proprietario	23
4.5.3.4 Decesso	23
5 Disposizioni particolari.....	23
5.1 Distruzione di merci	23
5.2 Origine.....	23
5.2.1 Immissione in deposito.....	23
5.2.1.1 Merci estere.....	23
5.2.1.2 Merci d'esportazione	23

Regolamento 10-30 – 1° gennaio 2024

5.2.2	Lavorazioni	24
5.2.3	Uscita dal deposito.....	24
5.2.3.1	Merci estere.....	24
5.2.3.2	Merci d'esportazione	25
5.3	Carattere unionale (statuto T2)	25
5.4	Disposti federali di natura non doganale	26
5.4.1	In generale.....	26
5.4.2	Conservazione delle specie	26
5.4.3	Beni culturali	26
5.4.4	Tabacchi manufatti.....	26
6	Archiviazione di dati e documenti.....	27
7	Controlli	27
8	Elenco delle modifiche	28

Elenco delle abbreviazioni

Termine/abbreviazione	Significato
Basi	UDSC, Basi, Taubenstrasse 16, 3003 Bern
CCM	Certificati di circolazione delle merci
Convenzione relativa ad un regime comune di transito	Convenzione relativa ad un regime comune di transito conclusa il 20 maggio 1987 tra la Svizzera, l'UE e i Paesi dell'AELS (RS 0.631.242.04)
DDA	Deposito doganale aperto
DNND	Disposti federali di natura non doganale
Imposte tabacco e birra	UDSC, Imposte tabacco e birra, Route de la Mandchourie 25, 2800 Delémont
LD	Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (RS 631.0)
LLC	Livello locale competente (vedi cifra 1.2.1)
NCTS	Nuovo sistema di transito informatizzato per lo svolgimento della procedura standard nel quadro del regime comune di transito. Viene impiegato anche per il regime di transito nazionale elettronico, per il regime d'esportazione e per la comunicazione con lo SDA.
OD	Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (RS 631.01)
OD-UDSC	Ordinanza dell'UDSC del 4 aprile 2007 sulle dogane (RS 631.013)
PCD	Conto doganale nella procedura accentrata di conteggio
R-XX	Numero del regolamento
SDA	Speditore e destinatario autorizzato (vedi R-10-21 «Speditori e destinatari autorizzati»)
UDSC	Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
UE	Unione europea

1 In generale


1.1 Breve descrizione del regime di deposito doganale per DDA

([art. 50](#) e [51 LD](#))

Il regime di deposito doganale per DDA costituisce un regime doganale ai sensi dell'[articolo 47 capoverso 2 LD](#) e serve al depositario per immagazzinare merci proprie o di terzi non immesse in libera pratica (merci non imposte). In tale ambito si rinuncia alla riscossione e alla garanzia dei tributi nonché all'applicazione di provvedimenti di politica commerciale (in particolare a misure di vigilanza e protezione, a limitazioni quantitative ecc.). Vengono per contro applicati i DNND.

I DDA sono luoghi nel territorio doganale autorizzati dall'UDSC che si trovano sotto vigilanza doganale e nei quali le merci vengono immagazzinate nel corso del regime di deposito doganale. Prima dell'immissione in deposito le merci non devono essere presentate ad alcun ufficio doganale e le infrastrutture esistenti possono essere impiegate in modo ottimale per il trasbordo delle merci e il loro immagazzinamento.

Per assegnare le merci al regime di deposito doganale per DDA, deve essersi concluso un regime doganale precedente. Con il passaggio a un regime doganale successivo, il regime di deposito doganale viene concluso. Il regime doganale precedente e quello successivo vengono eseguiti da destinatari o speditori autorizzati aventi un domicilio presso il rispettivo DDA.

 Regime doganale precedente	 Regime di deposito doganale per DDA	 Regime doganale successivo
Regime di transito Regime d'esportazione Regime di ammissione temporanea Regime del perfezionamento attivo → cifra 3.1	Il regime è suddiviso in tre fasi: Apertura → cifra 3.2 Sorveglianza → cifra 3.3 Conclusione → cifra 3.4	Regime di transito Immissione in libera pratica Regime di ammissione temporanea Regime del perfezionamento attivo

1.2 Partecipanti al regime

1.2.1 Livello locale competente

Il LLC sorveglia il regime di deposito doganale per DDA ed è l'interlocutore del depositario. Esso viene stabilito nell'autorizzazione dal circondario doganale.

1.2.2 Depositario

([art. 52 cpv. 1](#) e [art. 53 cpv. 4-5 LD](#))

Il depositario è una persona fisica o giuridica che gestisce un DDA quale attività commerciale ed è titolare della relativa autorizzazione di gestione. Dal punto di vista della funzione, il depositario si distingue dal depositante per il fatto che è il responsabile principale dell'infrastruttura interna ed esterna del DDA.

Regolamento 10-30 – 1° gennaio 2024

Se il depositario immagazzina merci per proprio conto, è considerato anche depositante.

Obblighi

Il depositario è responsabile di:

- assicurare che le merci non vengano sottratte alla vigilanza doganale;
- far rispettare gli obblighi risultanti dall'immagazzinamento delle merci (p. es. garantire l'identità delle merci immesse in deposito);
- far adempire gli oneri connessi all'autorizzazione di gestione;
- tenere un inventario di tutte le merci immesse in deposito;
- concludere regolarmente il regime doganale precedente e assegnare correttamente le merci al regime doganale successivo; e
- formare tutti gli operatori doganali e i collaboratori conformemente alle loro attività affinché conoscano gli obblighi connessi a tali attività e svolgano i propri compiti in base alle disposizioni della legislazione doganale (p. es. dichiaranti doganali, depositanti, trasportatori, magazzinieri, gestori dell'infrastruttura).

Il depositario

- comunica al LLC i nomi dei collaboratori responsabili dello svolgimento del regime e
- risponde dei tributi all'importazione dal momento in cui prende in consegna le merci fino alla conclusione del regime di deposito doganale per DDA e all'assegnazione delle merci a un nuovo regime doganale.

Delega di compiti

Il depositario può delegare determinati compiti e i relativi obblighi ad altre imprese, ma rimane sempre colui che detiene la responsabilità totale del DDA.

Il depositario o il depositante devono tenere un inventario. Qualora fosse il depositante a tenere l'inventario, il depositario deve disciplinare quest'aspetto in un contratto con il depositante (p. es. contratto di locazione o di deposito). Il rapporto di accettazione indica chi tiene l'inventario.

1.2.3 Depositante

([art. 52 cpv. 2-3 LD](#))

Il depositante è una persona fisica o giuridica (p. es. casa di spedizione, impresa commerciale, privato) che immette merci in un DDA. La sua funzione è orientata al rispetto delle procedure doganali.

Il depositante è responsabile che

- le merci vengano effettivamente portate nel DDA dopo la liberazione da parte del LLC e registrate nell'inventario;
- l'uscita delle merci dal deposito abbia luogo conformemente alle disposizioni dell'[articolo 57 LD](#); e

Regolamento 10-30 – 1° gennaio 2024

- gli obblighi risultanti dall'assegnazione delle merci al regime di deposito doganale per DDA vengano rispettati.

Il depositante può delegare i propri diritti e obblighi anche a un'altra impresa. In tal caso quest'ultima viene considerata depositante e si assume tutti gli obblighi derivanti dall'assegnazione delle merci al regime di deposito doganale per DDA (tra l'altro quelli relativi all'immissione in deposito, all'uscita dal deposito e alla tenuta dell'inventario). Il nome di quest'impresa deve essere comunicato al depositario e al LLC.

1.2.4 Responsabile

Il depositario deve offrire la garanzia di una gestione regolare del DDA e ne detiene la responsabilità totale. Egli può tuttavia delegare determinati compiti ad altre imprese (p. es. al depositante; vedi [cifra 1.2.2](#)). Qui di seguito viene pertanto impiegato il termine neutro di «responsabile» (il termine si riferisce a persone di entrambi i sessi).

1.3 Statuto doganale delle merci

([art. 6 lett. c-d LD](#))

Lo statuto doganale delle merci è determinante per il modo di procedere prima, durante e dopo il regime di deposito doganale per DDA. In tale ambito vengono impiegati i termini riportati qui di seguito.

Merchi d'esportazione

Merchi imposte all'esportazione e quindi non più in libera pratica (= merci non imposte).

Merchi estere

Merchi non in libera pratica, ad eccezione delle merci d'esportazione (= merci non imposte).

Merchi svizzere

Merchi in libera pratica (= merci imposte).

Libera pratica

Le merci si trovano in libera pratica se:

- sono state ottenute o fabbricate interamente in territorio doganale svizzero e non contengono componenti che non si trovano in libera pratica; oppure
- sono state immesse in libera pratica con un regime doganale.

In linea di massima, è possibile disporre liberamente delle merci che si trovano in libera pratica, indipendentemente dall'UDSC.

2 Autorizzazione di gestione per un DDA

2.1 In generale

([art. 54 cpv. 1 LD](#))

Chi desidera gestire un DDA in qualità di depositario necessita di un'autorizzazione di gestione da parte del competente circondario doganale.

L'autorizzazione di gestione è composta dei seguenti documenti.

- Autorizzazione di gestione

In essa vengono stabiliti, tra l'altro, l'ufficio doganale di competenza (LLC; vedi [cifra 1.2.1](#)) e il termine di validità.

- Rapporto d'accettazione

Il rapporto d'accettazione viene stilato individualmente dal LLC per ciascun titolare di un'autorizzazione. Esso disciplina le particolarità, i luoghi di deposito autorizzati, i dettagli sullo svolgimento del regime e le competenze.

- Il presente regolamento 10-30 «Regime di deposito doganale per depositi doganali aperti»

Il regolamento contiene le disposizioni procedurali generalmente valide ed è pubblicato in Internet. Il titolare dell'autorizzazione deve informarsi autonomamente su eventuali novità o cambiamenti (vedi [cifra 8](#)). Eventuali disposizioni derogatorie sono indicate nel rapporto d'accettazione.

2.2 Condizioni

([art. 54 cpv. 2 LD](#) e [art. 158 OD](#))

Il richiedente

- risiede in Svizzera;
- dispone di un luogo di deposito situato all'interno del territorio doganale e conforme ai requisiti (vedi [cifra 3.3.1](#));
- predispone l'organizzazione e la gestione del DDA in modo tale che la vigilanza e il controllo doganali non comportino un dispendio amministrativo sproporzionato per l'UDSC;

Ciò significa, tra l'altro:

- nessuna infrastruttura DDA in luoghi isolati;
- oltre 200 immissioni in deposito e uscite dal deposito all'anno per autorizzazione di gestione (valore indicativo).

Per determinate merci che, per il loro genere, vengono trasbordate di rado, l'UDSC può prevedere eccezioni nel numero di immissioni in deposito e uscite dal deposito. Ciò riguarda, ad esempio, cereali, metalli preziosi e lavori placcati con metalli preziosi, oggetti d'arte e d'antiquariato.

Regolamento 10-30 – 1° gennaio 2024

- soddisfa le condizioni di cui all'[articolo 50 segg. LD](#);
- offre la garanzia di una gestione regolare del DDA;

La gestione regolare non è garantita segnatamente quando il richiedente ha commesso una grave infrazione o ripetute infrazioni contro il diritto federale, sempre che la relativa esecuzione spetti all'UDSC.

- presta una garanzia (fideiussione bancaria, deposito in contanti ecc.) per il rispetto degli obblighi;

Di regola, l'importo della garanzia corrisponde al 2% del valore delle scorte medie di un anno di merci estere non imposte (minimo fr. 10'000.-).

L'ammontare della garanzia viene indicato nel rapporto d'accettazione.

Il LLC verifica l'importo della garanzia almeno ogni due anni oppure in occasione di un rinnovo dell'autorizzazione di gestione. Il depositario comunica immediatamente al LLC l'eventuale necessità di adeguare l'importo della garanzia.

- dispone di un conto PCD presso la divisione Finanze (info-finanzen@bazg.admin.ch). Il conto deve disporre della necessaria copertura.

È sufficiente che la persona incaricata dal richiedente di redigere le dichiarazioni doganali disponga di un simile conto PCD.

2.2.1 Riduzione della garanzia

Su richiesta, l'UDSC può concedere una riduzione della garanzia all'un per cento.

2.2.1.1 Condizioni

Il depositario deve soddisfare le seguenti condizioni:

- adempie ai propri obblighi e osserva le prescrizioni contenute nel regolamento 10-30 e nel rapporto d'accettazione;
- impiega un sistema di contabilità compatibile con i principi contabili generalmente accettati in Svizzera, nel quale tutte le operazioni sono registrate in modo progressivo, cronologico e completo e che facilita i controlli doganali;
- dispone di un'organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell'impresa e che è adatta alla gestione dei movimenti di merci nonché di un sistema di controllo interno (SCI) che permette di evitare, riconoscere e correggere gli errori e di individuare le operazioni illegali o irregolari;
- non si trova in una procedura di insolvenza e nei tre anni precedenti la richiesta ha versato i dazi e tutte le altre imposte, i tributi e gli emolumenti dovuti.
- sulla base di registrazioni (bilancio, conto economico, rapporto di revisione) e dati dei tre anni precedenti la richiesta, comprova di godere di una buona capacità finanziaria, sufficiente a soddisfare i suoi impegni in merito al tipo e al volume della sua attività commerciale, e soprattutto non presenta un saldo negativo negli atti, a meno che non possa essere compensato.

2.2.1.2 Documenti e dati

Ai fini dell'esame di un eventuale diritto alla riduzione della garanzia, l'UDSC necessita dei seguenti documenti e dati:

- richiesta motivata di riduzione della garanzia;
- dati sul sistema di contabilità utilizzato e descrizione del processo;
- informazioni sulla struttura organizzativa dell'impresa (organigramma);
- informazioni sul SCI (istruzioni di lavoro);
- registrazioni adeguate sulla capacità finanziaria come bilancio e conto economico, rapporto della revisione contabile e rapporto dei revisori;

L'UDSC può richiedere ulteriori documenti.

La richiesta di riduzione della garanzia va presentata alla divisione Finanze, Taubenstrasse 16, 3003 Berna. I dati vengono trattati in modo confidenziale.

2.2.1.3 Controllo e revoca

Dopo l'accettazione della richiesta, l'UDSC è autorizzato a controllare che le condizioni continuino a essere adempiute. Se constata che le condizioni non sono più adempiute, la riduzione della garanzia viene revocata.

2.3 Oneri supplementari connessi all'autorizzazione

([art. 54 cpv. 3 LD](#))

Il circondario doganale può:

- vincolare l'autorizzazione di gestione a oneri supplementari;
- escludere dall'immagazzinamento determinate merci a rischio (p. es. non è consentito immagazzinare in DDA carburanti e combustibili liquidi); oppure
- prescrivere che determinate merci a rischio siano immagazzinate in locali particolari.

Gli oneri supplementari e le disposizioni concernenti le merci a rischio sono definiti nell'autorizzazione o nel rapporto d'accettazione.

2.4 Rilascio dell'autorizzazione

(Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'UDSC; [RS 631.035](#))

Il richiedente presenta la propria domanda per scritto al circondario doganale competente.

Il circondario doganale stabilisce l'ufficio doganale che, nella procedura d'autorizzazione, verifica se il richiedente adempie le condizioni per gestire il DDA. Tale ufficio funge poi, quale LLC, da interlocutore per il titolare dell'autorizzazione.

Se il richiedente adempie le condizioni, il circondario doganale competente rilascia l'autorizzazione di gestione e il titolare dell'autorizzazione può avviare la gestione del DDA.

Regolamento 10-30 – 1° gennaio 2024

Dopo il rilascio dell'autorizzazione di gestione, il LLC esegue un'accettazione del sistema, nel corso della quale verifica se il titolare dell'autorizzazione applica correttamente il regime e soddisfa tutte le condizioni.

L'autorizzazione di gestione rilasciata ha una validità di cinque anni.

Per il rilascio, la modifica e il completamento di autorizzazioni o rapporti d'accettazione, il LLC riscuote dai titolari delle autorizzazioni gli emolumenti qui di seguito:

Primo rilascio di un'autorizzazione o di un rapporto d'accettazione	Da 800 a 1000 franchi, secondo le circostanze, l'importanza e il dispendio di tempo
Adeguamento di natura tecnica procedurale di un'autorizzazione o di un rapporto d'accettazione (p. es. luogo di deposito aggiuntivo)	Da 200 a 800 franchi, secondo il dispendio di tempo
Adeguamento formale di un'autorizzazione o di un rapporto d'accettazione (p. es. cambiamento d'indirizzo del titolare dell'autorizzazione)	Da 100 a 200 franchi, secondo il dispendio di tempo
Adeguamento di un'autorizzazione o di un rapporto d'accettazione esistenti con modifiche o completamenti in base alle disposizioni dell'UDSC	Nessun emolumento
Rinnovo dell'autorizzazione	Da 500 a 800 franchi, secondo il dispendio di tempo

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare immediatamente al LLC eventuali modifiche rispetto all'autorizzazione rilasciata o al rapporto d'accettazione.

2.5 Misure amministrative

([art. 159 OD](#))

In caso di mancato adempimento delle condizioni poste dall'UDSC (p. es. qualità del lavoro, affidabilità), l'UDSC adotta misure amministrative (che si estendono fino alla revoca dell'autorizzazione) contro il depositario.

L'UDSC revoca l'autorizzazione di gestione se il depositario:

- non adempie più le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione;
- non rispetta le condizioni e gli oneri fissati nell'autorizzazione; oppure
- commette ripetutamente infrazioni al diritto federale, sempre che la sua esecuzione competa all'UDSC.

Il depositario detiene l'intera responsabilità e deve pertanto garantire che tutti i partecipanti al regime di deposito doganale per DDA adempiano le condizioni o adottino i necessari provvedimenti (p. es. esclusione di determinati depositanti, corsi di perfezionamento).

2.6 Infrazioni

Se non vi sono disposizioni penali particolari, le infrazioni alle disposizioni dell'autorizzazione di gestione sono punite come inosservanze di prescrizioni d'ordine conformemente [all'articolo 127 LD](#).

3 Processi

3.1 Regime doganale precedente

3.1.1 Merci estere

Le merci estere vengono presentate presso il DDA in un regime doganale precedente ed entro il rispettivo termine di validità. Quali regimi doganali precedenti entrano in considerazione:

- il regime di transito;
- il regime di ammissione temporanea; e
- il regime del perfezionamento attivo.

Il regime doganale precedente viene concluso da un SDA.¹

3.1.2 Merci svizzere e merci d'esportazione

([art. 6a OD-UDSC](#))

La presentazione di merci svizzere non soggiace ad alcuna disposizione. Merci già imposte all'esportazione presso un altro ufficio doganale vengono presentate nel regime di transito.

All'atto dell'assegnazione delle merci al regime d'esportazione valgono le seguenti condizioni:

- l'acquirente delle merci ha la propria sede o il proprio domicilio fuori dal territorio doganale. Questa regola vale anche quando le merci imposte all'esportazione sono state assegnate a un regime di transito prima dell'immissione in deposito (esportazione–transito–immissione in deposito);

Per le merci che servono per imballare altre merci immesse in deposito, il regime d'esportazione è consentito anche quando l'acquirente è domiciliato all'interno del Paese. Nella dichiarazione d'esportazione occorre indicare il Paese di destinazione verso il quale è altamente probabile che venga esportata la maggior quantità di merci. Tale Paese deve essere comunicato all'acquirente. È inoltre necessario indicare l'esatto scopo d'impiego.

- le merci vanno imperativamente dichiarate nel sistema e-dec Esportazione (eccezione: i tabacchi manufatti vanno dichiarati all'esportazione con il sistema NCTS);
- l'acquirente e il depositante devono figurare nella dichiarazione d'esportazione (nel campo relativo alla designazione della merce nel sistema NCTS).

¹ Il depositario o il depositante può essere a sua volta titolare di un'autorizzazione per SDA oppure incaricare un SDA che fa riferimento al medesimo LLC.

L'assegnazione al regime d'esportazione o la conclusione del regime di transito precedente vengono eseguite da un SDA.¹

3.2 Immissione in deposito (apertura del regime)

Al più tardi il giorno lavorativo successivo alla presentazione in dogana, il responsabile deve immettere le merci nel DDA e registrarle nell'inventario. Qualora le merci vengano immesse in deposito e fatte riuscire nell'arco di breve tempo, il responsabile deve inserirle nell'inventario prima dell'uscita dal deposito (vedi [cifra 4](#)).

Nel rapporto d'accettazione viene stabilito se e come occorre contrassegnare le merci all'atto dell'immissione in deposito.

Con l'introduzione nel DDA, le merci sono considerate immesse in deposito e il regime di deposito doganale aperto.

I beni culturali vanno dichiarati anche con il modulo 11.95 (vedi [cifra 5.4.3](#)).

3.3 Immagazzinamento (sorveglianza del regime)

3.3.1 Luogo di deposito

Il luogo di deposito è una superficie o un locale espressamente designato e separato nel quale il depositario può presentare le merci, immagazzinarle e assegnarle a un altro regime doganale.

Simili locali (padiglione, silo, cella ecc.) sono contrassegnati con esattezza nel rapporto d'accettazione e non possono essere contemporaneamente rivendicati con un'altra autorizzazione di gestione né essere utilizzati come superfici SDA.

Nel rapporto d'accettazione il LLC disciplina la procedura da seguire per le merci che vengono trasportate da un luogo di deposito del DDA in un altro luogo di deposito della medesima autorizzazione di gestione.

Sul posto, il depositario deve garantire quanto segue:

- personale istruito e informato sui processi del regime di deposito doganale, sulle responsabilità, sul modo di procedere in caso di irregolarità ecc.;
- l'infrastruttura per il LLC:
 - parcheggio;
 - postazioni di lavoro (numero a seconda del genere e del volume di traffico; in base alle circostanze devono poter essere chiuse a chiave);
 - strumenti per i controlli doganali (bilancia, attrezzi ecc.); e
 - toilette.

3.3.2 Durata di giacenza

3.3.2.1 Merci estere

([art. 53 cpv. 3 LD](#))

La durata di giacenza è illimitata.

Sono fatte salve le restrizioni dovute all'applicazione delle disposizioni della Convenzione relativa ad un regime comune di transito (vedi [cifra 5.3](#)).

3.3.2.2 Merci d'esportazione

([art. 53 cpv. 3 LD](#) e [art. 157 OD](#))

Le merci imposte all'esportazione e immagazzinate nel DDA devono essere asportate dal territorio doganale entro sei mesi dall'accettazione della dichiarazione d'esportazione.

All'atto dell'immissione in deposito, il responsabile deve chiarire se si tratta di merci d'esportazione (in particolare in caso di presentazione delle merci nel regime di transito nazionale) e garantire che vengano portate nel territorio doganale estero entro il termine. Il responsabile è libero di decidere su come controllare il rispetto di tale termine (elettronicamente o in forma cartacea).

Se le merci non vengono asportate dal territorio doganale entro il termine d'esportazione di sei mesi, il regime d'esportazione viene revocato.

Proroga del termine d'esportazione

Se le merci non possono essere esportate entro sei mesi dall'accettazione della dichiarazione doganale, il depositante può chiedere la proroga del termine d'esportazione. Il depositante deve presentare la domanda per scritto al LLC prima della scadenza del termine d'esportazione, motivandola e documentandola in modo attendibile.

L'UDSC accoglie la domanda se sono adempiute le seguenti condizioni:

- al momento della domanda l'acquirente delle merci ha ancora la propria sede o il proprio domicilio fuori dal territorio doganale; e
- vi sono motivi oggettivi comprovati che impediscono di esportare le merci entro il termine d'esportazione, in particolare ritardi nella catena logistica, una vendita non conclusa, provvedimenti di embargo, fallimento, catastrofi naturali, sanzioni o eventi bellici nel Paese di destinazione.

In linea di massima, su richiesta l'UDSC può prorogare il termine al massimo tre volte, e ogni volta per al massimo sei mesi. In casi di rigore particolari, l'UDSC Basi può prorogare il termine d'esportazione oltre i due anni.

3.3.3 Lavorazioni

([art. 56 cpv. 2 LD](#), [art. 40 lett. b](#), [art. 160](#) e [161 OD](#))

Lavorazioni ammesse

Le merci immagazzinate in depositi doganali aperti possono essere sottoposte alle seguenti lavorazioni:

- le lavorazioni che servono al mantenimento delle merci durante il loro immagazzinamento;
- l'ispezione, l'esame, il cambio d'imballaggio, la suddivisione, la cernita, l'eliminazione dell'imballaggio esterno e il prelievo di modelli e campioni.

Per queste lavorazioni non è necessaria alcuna autorizzazione. La persona responsabile deve informare precedentemente il LLC in merito a tutte le lavorazioni e deve registrarle nell'inventario al più tardi il giorno lavorativo successivo al loro inizio.

In casi motivati, l'UDSC può autorizzare lavorazioni più estese secondo [l'articolo 40 lettera b OD](#) (p. es. etichettatura delle merci, allestimento delle merci, apposizione dei prezzi sulle merci, riempimento, imballaggio o assemblaggio). La persona responsabile deve chiedere per scritto un'apposita autorizzazione al livello regionale competente per il tramite del LLC.

Sono fatte salve le disposizioni in materia di trasmissione del carattere originario (vedi [cifra 5.2](#)) o in base alla Convenzione relativa ad un regime comune di transito (vedi [cifra 5.3](#)).

Lavorazioni non ammesse

Non sono ammesse lavorazioni che:

- comportano il rischio di contraffazione; o
- possono comportare una riduzione dei tributi o l'aggiramento di DNND.

L'UDSC può inoltre vietare le lavorazioni di merci che potrebbero pregiudicare l'imposizione doganale regolare delle merci in Svizzera e all'estero.

3.3.4 Immagazzinamento misto

Il circondario doganale può autorizzare il depositario a procedere all'immagazzinamento misto di merci non in libera pratica (merci estere o d'esportazione) e merci svizzere, purché l'impianto adibito a deposito e il sistema di gestione del DDA permettano di determinare in qualsiasi momento lo statuto doganale delle singole merci. L'autorizzazione per l'immagazzinamento misto è definita nel rapporto d'accettazione.

È fatto salvo l'immagazzinamento separato di merci in base alla Convenzione relativa ad un regime comune di transito (vedi [cifra 5.3](#)).

In base alla legislazione doganale, l'immagazzinamento misto di merci dello stesso genere (natura, qualità) in una cella è possibile (p. es. cereali in un silo). Ciò può tuttavia avere conseguenze in virtù di altri atti normativi (p. es. perdita del carattere originario o dello statuto T2, poiché le merci non possono essere attribuite in modo chiaro; tracciabilità in base al diritto sulle derrate alimentari).

3.4 Uscita dal deposito (conclusione del regime)

([art. 57 cpv. 1 LD](#))

Le merci in un DDA escono dal deposito quando vengono assegnate a uno dei sottostanti regimi doganali. Il momento della liberazione delle merci dipende dal regime doganale applicato.

Le **merci estere** possono essere assegnate a un regime doganale che sarebbe già stato possibile al momento dell'introduzione nel territorio doganale, in particolare:

- l'immissione in libera pratica;
- l'ammissione temporanea;
- il perfezionamento attivo; e
- il transito.

Le **merci d'esportazione** devono essere assegnate al regime di transito. Se le merci, dopo la loro uscita dal deposito, vengono trasferite in un altro deposito doganale o in un DDA, spetta alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione o al depositante garantire la loro asportazione dal territorio doganale entro sei mesi dall'accettazione della dichiarazione d'esportazione (vedi [cifra 3.3.2.2](#)).

Il passaggio al regime doganale successivo viene eseguito da un SDA. Il depositario o il depositante può essere a sua volta titolare di un'autorizzazione per SDA oppure incaricare un SDA che fa riferimento al medesimo LLC.

Il responsabile indica l'uscita dal deposito nell'inventario al più tardi il giorno lavorativo successivo al passaggio al nuovo regime doganale.

4 Inventari

4.1 In generale

([art. 56 cpv. 1 LD](#), [art. 184 cpv. 1-4 OD](#), [art. 47](#) e [48 OD-UDSC](#))

Il depositario o il depositante deve tenere l'inventario di tutte le merci immesse in deposito e dei movimenti delle merci in base ai principi della tenuta regolare della contabilità.

Gli inventari riportano l'effettivo delle merci immesse in deposito e contengono le indicazioni di cui [all'articolo 184 OD](#). Il senso e lo scopo di tali indicazioni sono la trasparenza, il monitoraggio del percorso delle merci (tracciabilità) e la garanzia dell'identità. Al fine di garantire la sicurezza doganale è indispensabile una gestione regolare e tempestiva degli inventari.

4.2 Forma

Gli inventari devono essere tenuti con l'ausilio di un software e poter essere valutati elettronicamente.

4.2.1 Software (programmi)

È consentito impiegare programmi di contabilità di magazzino disponibili in commercio che soddisfano le disposizioni in materia di DDA nonché soluzioni di software private che collegano i pro-cessi aziendali (p. es. ordinazioni, fatturazioni) e le attività del DDA.

Regolamento 10-30 – 1° gennaio 2024

I programmi devono soddisfare le condizioni e le funzionalità qui indicate:

- fornire estratti completi ed esatti in tempo reale (vedi [cifra 4.4](#));
- disporre di campi e rubriche per l'inserimento di tutti i dati necessari (vedi [cifra 4.5](#));
- garantire la tracciabilità di tutti i movimenti di merci sotto forma di cronologia dei dati;
- i dati devono essere accessibili, leggibili e utilizzabili in qualsiasi momento sul territorio doganale svizzero;
- i dati devono essere immutabili e le manipolazioni sono vietate: le rettifiche e le modifiche sono indicate in modo chiaro e la cronologia è aggiornata;
- i dati devono essere protetti;
- backup regolare dei dati.

4.2.2 Diritti di accesso

- Proteggere il software con login e parola chiave. Definire e spiegare una procedura di autorizzazione per l'accesso al software (p. es. tramite login, carta magnetica ecc.);
- Tenere sempre aggiornata una lista dei collaboratori che hanno accesso al software nonché ai dettagli sui flussi delle merci immagazzinate e che sono autorizzati a modificare i dati;
- Definire i diritti e i livelli di accesso;
- I metadati degli aventi diritto devono essere salvati e, su richiesta, deve essere possibile allestire una cronologia dettagliata degli accessi;
- Adottare e descrivere misure contro le manipolazioni del software.

4.2.3 Operatività

- Definire un responsabile dell'operatività del software;
- Sono descritti il sistema operativo e le misure di protezione;
- La procedura di registrazione dei movimenti deve essere descritta in un documento interno. La registrazione può avvenire tramite tastiera, lettore di codici a barre o altro mezzo (da precisare nel documento interno). I movimenti di deposito vanno giustificati mediante documenti doganali e di scorta nonché presentati su richiesta (vedi [cifra 4.3](#));
- Sono definite delle misure in caso di perdita dei dati;
- Definire un piano d'emergenza in caso di problemi con il sistema operativo e di comunicazione con l'UDSC;
- I dati devono essere conservati in modo sicuro per almeno 5 anni dopo l'uscita dal deposito.

In ogni caso, prima di rilasciare un'autorizzazione di gestione l'UDSC verifica l'idoneità del programma di contabilità di magazzino.

4.3 Tenuta dell'inventario

Il processo di immagazzinamento deve essere semplice, definibile e comprensibile. Di regola, gli inventari fanno riferimento agli invii, il che significa che per ciascun invio viene tenuto un dossier. A seconda del campo di attività del depositario/depositante, gli inventari possono riferirsi anche agli articoli. Per determinate categorie di merci (cereali, ghiaia o simili), il circondario doganale può autorizzare inventari quantitativi (sono fatte salve le disposizioni in base alla Convenzione relativa ad un regime comune di transito [vedi [cifra 5.3](#)]).

Va tenuto un inventario per ciascun depositante. Se le merci sono immagazzinate in diversi locali, è possibile tenere un inventario per ogni locale.

Uscita dal deposito in invii parziali

Se le merci escono dal deposito in invii parziali, nell'inventario occorre indicare l'unità più piccola determinante.

Inventariazione

Il responsabile deve eseguire l'inventariazione almeno una volta all'anno e comunicarne il risultato al LLC spontaneamente e tempestivamente.

Differenze nelle scorte

Le quantità eccedenti e mancanti devono figurare nell'inventario. In questi casi e di fronte ad altre irregolarità è necessario informare immediatamente e spontaneamente il LLC. Eventuali differenze di quantità vanno chiarite. Le merci mancanti devono essere imposte, mentre quelle eccedenti indicate nell'inventario come merci non fruente del trattamento preferenziale.

4.4 Presentazione dell'inventario

([art. 184 cpv. 3–3^{bis} OD](#))

Su richiesta dell'UDSC, il responsabile deve presentare l'inventario senza indugio (per intero o in parte). L'UDSC può richiedere l'inventario in formato elettronico o cartaceo. Il formato del file viene stabilito dall' LLC nel rapporto d'accettazione (p. es. Excel). Indicare la data dell'inventario.

Non è necessario poter indicare l'effettivo in una data precisa nel passato. Nell'inventario devono tuttavia figurare tutti i movimenti delle merci (cronistoria).

4.5 Contenuto

4.5.1 Indicazioni

[\(art. 184 cpv. 1–4 OD\)](#)

Gli inventari contengono tutte le indicazioni necessarie per il regolare svolgimento del regime di deposito doganale per DDA, in particolare:

- indicazioni relative all'immissione in deposito (incl. documenti precedenti):

- numero d'identificazione DDA (vedi [cifra 4.5.2](#));
- genere del documento doganale precedente con la data dell'accettazione, l'ufficio doganale emittente e il numero;

In caso di regime di transito NCTS occorre indicare il numero del documento di transito, e non il numero dell'annuncio di arrivo.

In caso di dichiarazioni doganali mediante il sistema e-dec o NCTS non è indispensabile indicare la data dell'accettazione né l'ufficio doganale emittente.

- data dell'immissione in deposito;

È considerata data dell'immissione in deposito il giorno dell'introduzione fisica delle merci nel DDA (e non la data della presentazione delle merci).

- se le merci vengono riprese da un altro depositante, nome e indirizzo del depositante precedente.

- indicazioni relative alle merci:

- segni, numeri, quantità di pezzi d'imballaggio;
- designazione delle merci;

Designazione tecnica o commerciale delle merci (nome usuale) il più precisa possibile, analogamente al testo d'imposizione di una dichiarazione d'importazione.

A seconda del genere di merce, sono necessarie indicazioni dettagliate, ad esempio per beni culturali, oggetti da collezione, merci di valore elevato, antichità ecc.

- massa lorda e massa netta;

Su richiesta, il LLC può autorizzare che sia rilevata solo la massa lorda o quella netta. Se è indicato il peso per pezzo, è possibile registrare unicamente il numero di pezzi.

La massa lorda e la massa netta servono a garantire l'identità della merce e a riscuotere i tributi (p. es. in caso di merci mancanti). Se l'indicazione della massa lorda e di quella netta non apporta alcun valore aggiunto e la merce è esente da dazio conformemente alla tariffa doganale (aliquota normale), è possibile rinunciare, con l'autorizzazione del LLC, all'indicazione delle due masse in questione e, ad esempio, eseguire un'inventariazione per pezzo.

Regolamento 10-30 – 1° gennaio 2024

- particolari unità di misura e peso nonché caratteristiche relative all'identità a seconda del genere di merci immesse in deposito, come numero di pezzi, dimensioni, carati e numeri di fabbricazione;
- valore delle merci immesse in deposito (controprestazione/valore di mercato al luogo di deposito);

Valore delle merci al momento dell'immissione in deposito.

Questo valore non deve essere costantemente aggiornato durante l'immagazzinamento. Un adeguamento è richiesto in caso di cambiamento del proprietario (vendita) o nuova immissione in deposito (p. es. dopo l'ammissione temporanea).

- Paese di provenienza o, per le merci d'esportazione, Paese di destinazione;

È considerato Paese di provenienza quello dal quale le merci sono state spedite direttamente in Svizzera (Paese di spedizione ai sensi della cifra 2.1.4.2 [R-25](#)).

È considerato Paese di destinazione quello nel quale le merci sono destinate a essere utilizzate in base al proprio scopo d'impiego.

- prova dell'origine precedente;
- se del caso, una menzione al carattere unionale T2 ai sensi della Convenzione relativa ad un regime comune di transito (vedi [cifra 5.3](#));

Il carattere unionale va registrato esclusivamente se anch'esso deve essere trasmesso.

- nome e indirizzo del proprietario delle merci immesse in deposito (vedi [cifra 4.5.3](#));
- indicazioni necessarie per l'esecuzione di DNND (p. es. obblighi di autorizzazione, documenti come certificati CITES);

I DNND interessati devono essere menzionati. I rispettivi documenti possono essere indicati in una rubrica separata.

In caso di immagazzinamento di tabacchi manufatti, il LLC, d'intesa con l'UDSC, Imposte sul tabacco e sulla birra, inserisce nell'inventario gli ulteriori dati necessari:

- numero dell'impegno di garanzia (revers);
- indicazioni sull'articolo:
 - designazione dell'articolo;
 - gruppo principale di prodotti e sottogruppo;
 - numero progressivo.
- quantità e prezzi per la vendita al minuto (PVM):

Regolamento 10-30 – 1° gennaio 2024

- sigarette, sigari e cigarillos: numero di pezzi e PVM per ogni unità;
- tabacco per pipe, tabacco per pipe ad acqua, tabacco trinciato fine, tabacco da fiuto e da masticare: massa netta in chilogrammi e PVM per unità.

Non è necessaria alcuna restrizione della quantità massima di deposito.

- indicazioni riguardanti l'immagazzinamento:

- luogo di deposito;

L'eventuale cambiamento del luogo di deposito deve essere indicato nell'inventario.

- lavorazioni alle quali sono sottoposte le merci (vedi [cifra 3.3.3](#)).

- indicazioni concernenti l'uscita dal deposito:

- genere del documento doganale successivo con la data dell'accettazione, l'ufficio doganale emittente e il numero;

All'atto di dichiarazioni doganali mediante il sistema e-dec o NCTS non è indispensabile indicare la data dell'accettazione né l'ufficio doganale emittente.

- data dell'uscita dal deposito.

4.5.2 Tracciabilità del corso dell'invio

Il responsabile deve organizzare la gestione e l'esercizio in modo tale che il percorso dell'invio e lo statuto doganale delle merci possano essere verificati, dall'immissione in deposito fino all'uscita dal deposito, senza lacune e in qualsiasi momento.

A tal fine, a tutte le merci viene assegnato un numero d'identificazione DDA, che ne garantisce la tracciabilità. La struttura del numero d'identificazione DDA è definita nel rapporto d'accettazione.

Il responsabile garantisce che il numero d'identificazione DDA indicato nell'inventario e in tutti i documenti doganali (immissione in deposito e uscita dal deposito) sia corretto. Tale obbligo vale anche per altri operatori doganali che svolgono compiti nell'ambito del regime di deposito doganale per DDA (p. es. dichiaranti doganali, depositanti).

4.5.3 Proprietari

4.5.3.1 Indicazioni nell'inventario

Per le indicazioni sul proprietario figuranti nell'inventario vale quanto segue:

- l'indirizzo completo del proprietario attuale deve essere presente;
- in linea di massima, gli indirizzi c/o non sono autorizzati. Essi sono consentiti solo se la persona giuridica è iscritta in questo modo anche nel registro di commercio;

Regolamento 10-30 – 1° gennaio 2024

- il proprietario può essere indicato sotto forma di codice a condizione che al LLC, insieme all'inventario, venga fornito contemporaneamente anche un elenco dei codici.

4.5.3.2 Determinazione del proprietario

Per stabilire il proprietario fa stato l'[articolo 641 CC](#)²:

«Il proprietario di una cosa ne può disporre liberamente entro i limiti dell'ordine giuridico. Egli può rivendicarla contro chiunque la ritenga senza diritto e respingere qualsiasi indebita ingerenza».

Dato che come proprietari possono figurare sia persone fisiche che giuridiche, anche le società anonime, le Sagl, le società cooperative, le associazioni, le istituzioni (establishment) e le fondazioni possono essere proprietarie. Tuttavia, le società di persone (comunità ereditarie, società semplici, in accomandita e in nome collettivo) e i trust non possono figurare come proprietari, visto che non costituiscono un'entità giuridica distinta. Nel caso delle società di persone sono i singoli soci a essere proprietari, mentre nelle società di trust sono i trustee.

Nel caso di comunità d'acquisto fa stato la forma giuridica della comunità. Se si tratta di una società anonima, di una Sagl o di un'associazione, essa va registrata come proprietaria, nel caso invece di una società semplice occorre indicare i singoli soci.

A seconda della sua struttura, una società a responsabilità limitata (Limited Liability Company, LLC) può essere paragonata a una Sagl o anche a una società di persone secondo il diritto svizzero. Nell'inventario il responsabile può indicare la LLC come proprietaria.

Banche ed altri intermediari finanziari possono indicare (in particolare nel caso dei metalli preziosi; vedi esempio alla fine di questa cifra) l'avente economicamente diritto anziché il proprietario. Devono comunicare il proprietario o l'avente economicamente diritto anche nei casi in cui potrebbero rinunciare all'accertamento di quest'ultimo sulla base dell'[articolo 4 LRD](#)³ o dell'articolo 33 della Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche ([CDB 16](#)).

Ai fini dell'accertamento del proprietario, l'UDSC può richiedere ulteriori documenti. Il responsabile deve fornire la prova della proprietà senza ritardi ingiustificati. Ciò può avvenire mediante un contratto d'acquisto, un atto di donazione, un testamento ecc. Inoltre l'UDSC può richiedere i documenti necessari all'identificazione di una persona. L'identificazione delle persone fisiche avviene con una copia di un documento ufficiale (ev. con attestazione di autenticità), mentre quella delle persone giuridiche, ad esempio, con un estratto del registro di commercio.

Esempi relativi ai metalli preziosi

Nell'ambito dell'immagazzinamento di metalli preziosi, di regola le banche depositarie o gli emittenti dei fondi godono del diritto di disporre e della proprietà nei seguenti casi:

- fondi regolati con custodia fisica;
- portafogli commerciali delle banche;

² Codice civile svizzero ([RS 210](#)).

³ Legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro ([RS 955.0](#)).

Regolamento 10-30 – 1° gennaio 2024

- riserve di conti di metalli preziosi con custodia collettiva (il cliente dispone unicamente di un diritto d'opzione secondo il diritto delle obbligazioni).

Nel caso di portafogli di clienti segregati o in custodia individuale (il cliente dispone della proprietà dei metalli preziosi attribuitigli), il proprietario è il cliente. Per quanto riguarda i portafogli dei clienti in custodia collettiva (il cliente è comproprietario), i proprietari sono il cliente ed eventualmente anche la banca depositaria.

4.5.3.3 Merci senza proprietario

Se il responsabile non è in grado di presentare la documentazione richiesta dall'ufficio doganale per l'accertamento del proprietario (p. es. perché il proprietario non dà più notizie di sé o non può essere contattato), ha la possibilità di immettere le merci in libera pratica, di esportarle oppure di distruggerle.

Se, nonostante le istruzioni dell'ufficio doganale, le merci senza proprietario restano immagazzinate nel deposito doganale, vengono adottate misure amministrative.

Nei singoli casi in cui l'uscita dal deposito non risulta opportuna, spetta al circondario doganale prendere una decisione.

4.5.3.4 Decesso

In caso di decesso, la legge prevede che tutti i beni spettino agli eredi. Questi ultimi formano una comunione ereditaria e sono considerati automaticamente proprietari, ciascuno della parte che gli spetta ([art. 457 segg. CC](#)).

5 Disposizioni particolari

5.1 Distruzione di merci

Se intende distruggere o smaltire merci immagazzinate, il responsabile deve presentare previamente un'apposita domanda al LLC. La distruzione e lo smaltimento devono essere indicati nell'inventario.

5.2 Origine

5.2.1 Immissione in deposito

5.2.1.1 Merci estere

Le prove dell'origine disponibili devono essere indicate nell'inventario al momento dell'immissione in deposito. In tal modo il termine di validità di tali prove viene interrotto per la durata del regime di deposito doganale (vedi cifra 2.1 dell'allegato V «Importazione» della cifra 1 [R-30](#)).

In caso di immissione in deposito di merci estere, gli originali delle prove dell'origine all'importazione devono essere conservati per la durata dell'immagazzinamento. Nel caso di scarichi parziali, il documento originale deve essere conservato fino all'ultima uscita dal deposito parziale.

Il LLC accetta le prove dell'origine presentate a posteriori durante il regime di deposito doganale per DDA anche quando il loro termine di validità è scaduto tra l'immissione in deposito e l'uscita dal deposito (vedi cifra 3.3 dell'allegato V «Importazione» della cifra 1 [R-30](#)).

5.2.1.2 Merci d'esportazione

All'atto dell'immissione in deposito non occorre autenticare le prove dell'origine poiché, dal punto di vista del diritto preferenziale, non si tratta di un'esportazione. I certificati di

Regolamento 10-30 – 1° gennaio 2024

circolazione delle merci (CCM) vengono autenticati solo nel momento dell'uscita dal deposito. Se necessario, le dichiarazioni dei fornitori possono fungere da base per le prove dell'origine all'atto dell'uscita dal deposito.

Eccezione in caso di breve durata di giacenza: qualora le merci vengano fatte uscire dal deposito e asportate dal territorio doganale intatte e in tempi brevi, i CCM possono essere autenticati già al momento dell'immissione in deposito (in tale ambito occorre osservare la durata di validità limitata di tali certificati).

5.2.2 Lavorazioni

Accordi di libero scambio (merci estere)

In linea di massima, le merci estere per le quali deve essere trasmesso il carattere originario nel quadro degli accordi di libero scambio possono essere sottoposte unicamente alle lavorazioni necessarie al mantenimento del loro stato (vedi cifra 3.2.1 dell'allegato IV «Esportazione» della cifra 1 [R-30](#) e cifra 3.3 dell'allegato V «Importazione» della cifra 1 [R-30](#)). Gli accordi di libero scambio non escludono tuttavia lavorazioni più estese su merci estere che vengono riesportate (vedi p. es. art. 35 cpv. 2 del protocollo n. 3 dell'accordo CH-UE di cui alla cifra 3 [R-30](#)).

All'atto della presentazione di un nuovo CCM, il LLC contatta, a campione o se sospetta delle irregolarità, il circondario doganale, la quale verifica se le lavorazioni hanno come conseguenza il cambiamento dell'origine delle merci o la perdita del carattere originario [p. es. merce originaria dell'UE subisce una lavorazione sufficiente a conferirle l'origine svizzera oppure vengono utilizzati materiali originari di Paesi terzi – vedi [istruzioni «Prove dell'origine nel quadro degli accordi di libero scambio \(ALS\) per merci riesportate senza essere tassate \(p. es. da deposito franco doganale\)»](#)].

Sistema di preferenze generalizzate (merci estere)

Le merci per le quali deve essere trasmesso il carattere originario nell'ambito delle preferenze tariffali concesse ai Paesi in sviluppo possono subire solamente le lavorazioni, lo scarico, il carico nonché l'imballaggio necessari alla loro conservazione, tuttavia non per la vendita al minuto ([art. 18 lett. b OROPS⁴](#)).

5.2.3 Uscita dal deposito

5.2.3.1 Merci estere

Immissione in libera pratica, regime di ammissione temporanea o regime del perfezionamento attivo

La prova dell'origine all'atto dell'immissione in deposito vale anche come prova dell'origine per i regimi doganali sottostanti. Sono possibili scarichi parziali.

Assegnazione al regime di transito

Per trasferire il carattere originario nel quadro di accordi di libero scambio oppure la preferenza tariffale per Paesi in sviluppo, il responsabile può rilasciare nuove prove dell'origine. Vedi [istruzioni «Prove dell'origine nel quadro degli accordi di libero scambio \(ALS\) per merci riesportate senza essere tassate \(p. es. da deposito franco doganale\)»](#).

Il responsabile può rilasciare CCM e, in veste di esportatore registrato («Registered Exporter», REX), dichiarazioni d'origine sostitutive (Statement on Origin, SoO) a proprio

⁴ Ordinanza del 30 marzo 2011 sulle regole d'origine ([RS 946.39](#)).

Regolamento 10-30 – 1° gennaio 2024

nome o per conto dello speditore. L'autenticazione dei CCM avviene da parte del LLC (vedi cifra 3.2.1 dell'allegato IV «Esportazione» della cifra 1 [R-30](#)).

Sulla nuova domanda per un CCM figurano il numero d'identificazione DDA e il numero della dichiarazione doganale.

Al più tardi il giorno lavorativo successivo all'uscita dal deposito i CCM devono essere presentati al LLC ai fini dell'autenticazione. Una presentazione tardiva viene trattata come un'autenticazione a posteriori in base alle prescrizioni generali.

Le prove dell'origine già autenticate per merci non asportate dal territorio doganale vanno consegnate ai fini dell'annullamento.

5.2.3.2 Merci d'esportazione

Al più tardi il giorno lavorativo successivo all'uscita dal deposito i CCM devono essere presentati al LLC ai fini dell'autenticazione. Una presentazione tardiva viene trattata come un'autenticazione a posteriori in base alle prescrizioni generali.

Sono possibili scarichi parziali con la rispettiva prova dell'origine.

Le prove dell'origine già autenticate per merci non asportate dal territorio doganale vanno consegnate ai fini dell'annullamento.

5.3 Carattere unionale (statuto T2)

([art. 2 cpv. 3](#) e [art. 9 della Convenzione relativa ad un regime comune di transito](#))

Le merci unionali sono merci che si trovano in libera pratica dell'UE. Si parla anche di merci aventi carattere unionale oppure di merci con statuto T2.

Per mantenere il carattere unionale e rispedire le merci nella procedura T2 oppure come merci unionali, occorre garantire la loro identità ed integrità. A tal fine vanno soddisfatte le sottostanti condizioni.

- Immissione in deposito

Il responsabile indica il documento T2 (p. es. documento d'accompagnamento transito NCTS, lettera di vettura CIM nella procedura di transito semplificata nel traffico ferroviario o documento giustificativo sullo statuto T2L) e il carattere unionale nell'inventario.

I documenti T2 non elettronici (p. es. T2L o lettera di vettura CIM) vanno conservati in formato originale.

- Immagazzinamento

In linea di massima, le merci unionali devono essere immagazzinate separatamente (non necessariamente in locali separati) ed essere contrassegnate con il numero del documento T2.

Il LLC può autorizzare l'immagazzinamento misto di merci unionali e merci non unionali nel medesimo luogo o scaffale di deposito nonché rinunciare all'etichettatura dell'invio, purché un sistema di gestione elettronico dei depositi garantisca il collegamento tra le merci e il rispettivo documento T2.

- Durata di giacenza

Regolamento 10-30 – 1° gennaio 2024

Merci dei capitoli 1–24 della tariffa doganale:	max. 6 mesi
Altre merci:	max. 5 anni

- Lavorazioni (trattamenti)

Sono ammessi unicamente le lavorazioni necessarie alla conservazione delle merci nonché il frazionamento di invii senza sostituzione dell'involucro (imballaggio interno ed esterno).

Il responsabile informa previamente il LLC in merito alle lavorazioni previste.

- Uscita dal deposito

Nel campo relativo al documento precedente o in quello relativo alle osservazioni doganali (lettera di vettura CIM), il nuovo documento che comprova il carattere unionale deve fare riferimento al documento T2 all'atto dell'immissione in deposito (genere, n., data, ufficio doganale emittente). Inoltre, nei rispettivi campi occorre aggiungere tutte le menzioni particolari del documento precedente (p. es. anche l'indicazione «esportazione» relativa all'imposta dell'UE).

5.4 Disposti federali di natura non doganale

5.4.1 In generale

Se le merci soggiacciono a DNND (p. es. controllo dei metalli preziosi, protezione dei vegetali, conservazione delle specie), il responsabile è tenuto ad adottare autonomamente le misure necessarie. Simili merci possono essere immesse in deposito o sgomberate solo dopo la liberazione da parte dei competenti organi di controllo.

Qui di seguito vi è un elenco non esaustivo dei DNND interessati. Fanno stato i rispettivi disposti e le disposizioni d'esecuzione del [R-60](#).

5.4.2 Conservazione delle specie

All'atto dell'immissione in deposito, il responsabile deve far controllare dal posto di controllo protezione delle specie le merci soggette a controllo e presentare al LLC un certificato CITES con la conferma di tale posto di controllo al fine della riscossione degli emolumenti.

5.4.3 Beni culturali

Il responsabile dichiara per scritto al LLC l'immissione nel DDA di beni culturali. Quale dichiarazione doganale impiega il [modulo 11.95](#), che inoltra in duplice copia. Il LLC conferma l'immissione in deposito su tutti gli esemplari del modulo nella rubrica prevista a tal fine apponendo il timbro a data, la firma e il numero. L'originale rimane presso il LLC, mentre la copia viene consegnata al responsabile.

Le dichiarazioni in base alla LTBC⁵ devono essere conservate per 30 anni.

5.4.4 Tabacchi manufatti

([art. 27](#) e [29 OImT](#)⁶)

Il responsabile comunica previamente per scritto l'immissione in deposito di tabacchi manufatti all'UDSC Imposte tabacco e birra indicando il depositante. L'obbligo di notifica vale

⁵ Legge del 20 giugno 2003 sul trasferimento dei beni culturali ([RS 444.1](#)).

⁶ Ordinanza del 14 ottobre 2009 sull'imposizione del tabacco ([RS 641.311](#)).

Regolamento 10-30 – 1° gennaio 2024

anche per depositari già esistenti che intendono riprendere nuovi depositanti di tabacchi manufatti.

La vendita diretta e la fornitura di tabacchi manufatti da DDA a destinatari finali privati in Svizzera o all'estero non sono consentite. Su domanda, la sezione Imposte sul tabacco e sulla birra può autorizzare deroghe per gli invii di tabacchi manufatti diversi da sigarette e tabacco trinciato fino a clienti finali nel territorio doganale estero.

6 Archiviazione di dati e documenti

([art. 41 LD](#) e [art. 94–99 OD](#))

Il depositario e il depositante sono soggetti all'obbligo di conservazione.

I dati e i documenti relativi a merci che si trovano nel DDA devono essere disponibili per l'intero periodo di giacenza. Essi vanno conservati per almeno cinque anni (fanno eccezione termini più lunghi sulla base di DNND, quali dichiarazioni in base alla LTBC; vedi cifra 5.4).

Il termine di conservazione inizia a decorrere non appena l'operazione commerciale o il regime doganale di deposito per DDA dell'intero invio è concluso, ovvero nel momento in cui tutte le merci o l'ultima parte del lotto di merci sono uscite dal deposito.

Ulteriori spiegazioni in merito alla conservazione di dati e documenti sono disponibili nel [R-10-00 «Procedura d'imposizione doganale all'importazione»](#).

7 Controlli

([art. 31 LD](#))

L'UDSC può eseguire in qualsiasi momento controlli, con o senza preavviso, presso il luogo di deposito designato e dispone di un diritto d'accesso illimitato.

Essa può procedere al controllo fisico del genere, della quantità e della natura delle merci, chiedere tutte le informazioni necessarie nonché esaminare dati, documenti, sistemi e informazioni potenzialmente importanti per l'esecuzione della LD.

Il diritto di controllo si estingue cinque anni dopo l'immissione in libera pratica o dopo che le merci sono state portate definitivamente nel territorio doganale estero. I documenti raccolti all'atto dei suddetti controlli possono fungere da prova in caso di eventuali procedure penali.

Tra le altre cose, l'UDSC può eseguire:

- controlli nel quadro della procedura d'imposizione doganale (p. es. visita);
- controlli a posteriori dell'elaborazione dei dati e degli incarti aziendali (p. es. contabilità dei debitori, dossier degli spedizionieri);
- controlli dell'inventario:
 - ricostruzione del percorso delle merci (tracciabilità);
 - controlli del deposito;
 - confronto tra l'effettivo in deposito e gli inventari;
- controllo della prestazione di garanzia;

Regolamento 10-30 – 1° gennaio 2024

- controlli periodici dei processi; e
- controlli dell'inventariazione.

Il responsabile è tenuto a collaborare nella modalità richiesta dall'UDSC e a presentare senza ritardi ingiustificati i seguenti dati e documenti:

- documento doganale precedente* (p. es. documento di transito, mod. 11.87, dichiarazione d'esportazione);
- annuncio di arrivo*;
- risultato dell'inventariazione;
- documento doganale successivo* (p. es. dichiarazione d'importazione, documento di transito, mod. 11.73);
- documenti di scorta;
- originali o copie delle prove e dei certificati d'origine;
- estratti dagli inventari;
- originali degli eventuali documenti T2 non elettronici (p. es. T2L, lettera di vettura CIM);
- eventuale comunicazione della liberazione da parte dell'ufficio competente in caso di DNND;
- altri documenti necessari per l'esecuzione di DNND (p. es. chiarimenti relativi al tenore di COV, documenti CITES, autorizzazioni, mod. 11.95 [beni culturali] e 11.90 [vino]);
- eventuali documenti della procedura d'emergenza;
- altri documenti importanti dal profilo del diritto doganale (p. es. istruzioni per l'imposizione, documenti riguardanti la distruzione delle merci).

* In caso di dichiarazioni doganali mediante i sistemi NCTS ed e-dec, anziché il documento il responsabile può limitarsi a trasmettere il numero di dichiarazione doganale. Questa semplificazione non ha tuttavia alcuna influenza sull'obbligo di conservazione.

8 Elenco delle modifiche

Cifra	Data	Genere di modifica/informazione